



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fase. 8.118.1/2021 DG ABAP; 37.60/2022 SS-PNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello Sviluppo

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l.
ellomaysolaritalyeleven@legalmail.it

Oggetto: **[ID: 8095] MANIAGO (PN):** Progetto di un impianto solare agrivoltaico da 65,72+30,37 MWp denominato
“Maniago Solar 1”.

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA

Proponente: Società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l.

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del
Friuli Venezia Giulia
sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Area ambiente, territorio, energia
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

All'Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Pordenone
edr.pordenone@certregione.fvg.it

Al Comune di Maniago (PN)
comune.maniago@certgov.fvg.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".



VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".



CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società **Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l.** con nota del 04.02.2022 acquisita agli atti della DG ABAP con nota prot.4523-A del 08.02.2022, perfezionata in ultimo presso il MiTE (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) con nota del 14.06.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot.n. 76353 del 17.06.2022, agli atti della DG ABAP del MiC con nota prot.n. 23180-A del 20.06.2022, il Mite (ora MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8613>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che il Servizio V della DG ABAP con nota prot.n. 23565-P del 22.06.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) del Friuli Venezia Giulia competente e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con nota prot.n. 13048-P del 13.07.2022 (agli atti degli Uffici della DG ABAP con nota prot.n. 26403-A del 14.07.2022) ha trasmesso la richiesta di integrazioni e il Servizio II con nota prot.n. 1565-I del 15.07.2022 ha trasmesso il proprio contributo in merito alla richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1592-P del 15.07.2022 questo Ufficio ha comunicato la necessità di documentazione integrativa al MiTE (oggi MASE) e al Proponente.



CONSIDERATO che con nota prot.n. 5252 del 27.07.2022 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1978-A del 29.07.2022 il MiTE (oggi MASE) ha trasmesso la propria richiesta di documentazione integrativa senza menzionare la richiesta di integrazioni del MiC.

CONSIDERATO che con nota del 03.08.2022, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 2297-A del 08.08.2022 la Società Proponente ha richiesto all'autorità competente di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 di sospendere i termini per la produzione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo di 120 giorni, senza menzionare la richiesta di integrazioni del MiC.

CONSIDERATO che con nota prot. 3516 del 19.09.2022 questo Ufficio Soprintendenza Speciale per il PNRR ha fatto presente alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al Proponente che la propria richiesta di integrazioni non risultava menzionata né nella richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (prot. 5252 del 27.07.2022) né citata dal Proponente nella nota di richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa. Questo Ufficio ha comunicato inoltre di rimanere in attesa della documentazione integrativa richiesta per poter esprimere il parere di propria competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 117075 del 26.09.2022 il MiTE (oggi MASE) ha acconsentito alla proroga richiesta dal proponente ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 di 120 giorni per la presentazione delle richieste trasmesse dalla CT PNRR-PNIEC con nota prot. 5252 del giorno 27.07.2022 senza menzionare la richiesta di integrazioni di questo Ufficio trasmessa con la nota prot. 1592-P del 15.07.2022 sopra citata, precisando che la documentazione richiesta sarebbe dovuta pervenire entro il 14.12.2022.

CONSIDERATO che con nota del 14.12.2022 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 7305 del 21.12.2022 la società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa riscontrando anche quanto richiesto da questo Ministero con la nota prot. 1592-P del 15.07.2022 sopra citata.

CONSIDERATO che con nota prot. 7386 del 23.12.2022 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla SABAP competente e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP a valle della documentazione trasmessa dal Proponente e condivisa, nelle more della prevista pubblicazione sul sito del MASE, con il funzionario responsabile del procedimento della stessa Soprintendenza ABAP competente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 1865-P del 23.01.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1333-A del 31.01.2023 la Soprintendenza ABAP competente ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che per il giorno lunedì 13.02.2023 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha convocato un tavolo tecnico istruttorio con il proponente a cui questo Ufficio ha partecipato insieme alla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP con nota prot. 2212-I del 16.02.2023 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dal Proponente si apprende quanto segue.

[Descrizione dell'intervento]

Da quanto riportato nella documentazione presentata dal Proponente [Cfr. Rilezione Paesaggistica pag. 5-11] «il progetto in argomento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico su tracker monoassiali, delle dimensioni di 96,1 MWp e si estende su un'area di circa 120 ettari, di proprietà privata.

L'ambito di intervento si colloca in Provincia di Pordenone e interessa amministrativamente il Comune di Maniago.

Il terreno è caratterizzato da un'estensione totale di circa 120 Ha, mentre la superficie occupata dai pannelli è di 42,5 ha paria a circa il 37,6 % della superficie disponibile

Gli elementi di contorno che contengono l'area risultano essere:

- Lato Sud/Ovest è presente la strada provinciale SP59 (Via Tesana Sud);
- Lato Nord/Ovest nel primo tratto è presente strada comunale (Via dei Venier);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- Lato Nord/Est e Lato Sud Est sono presenti terreni agricoli.

Al centro dell'area di intervento è presente una strada comunale (Traviana).

[...] L'impianto è diviso in otto aree di differenti dimensioni.

[...] La morfologia del terreno permette all'impianto di essere schermato in buona parte naturalmente per le proprietà intrinseche dei lotti. Il suolo dei terreni agricoli risulta essere abbastanza pianeggiante, pertanto i lotti non avrebbero bisogno di grandi modifiche relative a scavi e riporti.

[...] Dal punto di vista elettrico l'impianto è diviso in due aree, che a loro volta si dividono in diversi sottocampi.

Il terreno è caratterizzato da un'estensione di c.ca 120 ha, mentre la superficie occupata dai pannelli è di 42,5 ha pari a c.ca il 37,6% della superficie disponibile.

[...] gli interventi di sistemazione del terreno previsti, che hanno lo scopo di spianare e livellare il terreno perché sia idoneo all'accoglimento del campo fotovoltaico, non sconvolgono la natura del terreno, e non intervengono in alcun modo sulle presenze alberate.

Anzi il piano di recupero del lotto, prevede la manutenzione delle zone boscate, incluso l'impegno necessario a garantire l'attecchimento delle nuove piantine che saranno messe a dimora come opere di mitigazione [...].

[...] In ipotesi di progetto sono previsti [...] elementi di cucitura del paesaggio. Si è pensato all'utilizzo occasionale di elementi in sasso o laterizio [...].

Per garantire la fruibilità sarebbe utile implementare i percorsi utilizzabili a piedi, in bicicletta o cavallo, per compensare la presenza di barriere fisiche quali recinzioni e mitigazioni verdi.

Tra gli elementi di fruibilità, sono proposte nel progetto, a partire dalla viabilità pubblica baricentrica al sito, due piste inghiaiate a mo' di "strada alzaia" costeggianti la Roggia di Maniago. Occorre a tal proposito evidenziare come la roggia sia in posizione debolmente elevata rispetto ai terreni adiacenti. Ulteriori elementi di fruibilità presenti nel progetto sono le aree di sosta. Nel progetto sono previste due aree circolari di diametro pari a 20 m che prendono il nome di "Stonehenge".

La Società inoltre afferma che «non vi sarà alcun cambiamento della forma attuale del terreno in quanto quest'ultimo presenta di per sé caratteristiche adeguate a massimizzare la produttività energetica. Inoltre, il terreno non sarà privato del suo strato vegetale, **ma convertito in prato**. In merito alle risorse del suolo quindi, il consumo effettivo di suolo si riduce notevolmente in quanto il terreno assolve alla **doppia funzione, di pascolo e produzione di energia fotovoltaica**». [cfr. DOC04 – Relazione Paesaggistica, pag. 16].



Fig. 1 Planimetria di progetto su piano particolare

AREA 1 - L'impianto fotovoltaico sarà realizzato utilizzando 141.960 moduli in silicio monocristallino da 550 Wp ciascuno e 26 inverter centralizzati da 2500 kW nominali. Come si mostra nella planimetria di progetto su riportata, il

progetto prevede la suddivisione dell'impianto fotovoltaico in ventisei distinti sottocampi dotati di cabine di trasformazione ed inverter. I pannelli sono su tracker doppi da 48 e 24 pannelli, posti a interasse di 8 m.

AREA 2 - L'impianto fotovoltaico sarà realizzato utilizzando 32.760 moduli in silicio monocristallino da 550Wp ciascuno e 6 inverter centralizzati da 2500 kW nominali. Come si mostra nella planimetria di progetto su riportata, il progetto prevede la suddivisione dell'impianto fotovoltaico in sei distinti sottocampi dotati di cabine di trasformazione ed inverter. I pannelli sono su tracker doppi da 48 e 24 pannelli, posti a interasse di 8 m.



Fig. 2, 3 Localizzazione dell'area di intervento.

Con riferimento al PPR la Società riporta che *«la zona di progetto si inquadra all'interno dell'ambito di Alta Pianura Pordenonese. [...] Il sito si trova a cavallo della fascia di rispetto della Roggia di Maniago e la parte a nordest è definito "Tessuto connettivo rurale". Inoltre, da nord a sud e da est a ovest è attraversato da un sistema viabilistico pedonale di rilevanza regionale.*

[...] Il Piano paesaggistico mette in risalto la presenza di un vincolo di rispetto da un canale. Il progetto prevede nei primi 50 metri dall'alveo di implementare la vegetazione ripariale esistente, oltre alla realizzazione di altre opere di mitigazione in linea con le indicazioni dell'art. 23 delle NTA (ad esempio percorsi di mobilità lenta...) e di utilizzare la zona di rispetto di risulta, attualmente coltivata, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Infatti si ritiene che data la natura de. gli interventi, sia possibile andare in deroga alla distanza di 150 m in quanto le opere da compiersi non sono definibili delle vere e proprie costruzioni, mentre si tratta di impianti fotovoltaici sollevati da terra su pali infissi nel terreno. Idem per la qualificazione del terreno come di tessuto connettivo rurale, la compresenza dell'attività agricola con l'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile non contravviene agli indirizzi del piano [cfr. Relazione paesaggistica, pag. 145].

Ai sensi del Piano regolatore del Comune di Maniago, come riportato dal Proponente: *«i terreni interessati dal presente progetto ricadono in zona E agricola e forestale in particolare zona E4.2 di interesse agricolo – paesaggistico di Campagna e zona E5 di preminente interesse agricolo»* [cfr. Relazione paesaggistica, pag. 66].

«[...] Le tavole dei vincoli e degli elementi di struttura e strategia del piano confermano alcune caratteristiche del sito già riscontrate ai livelli superiori di pianificazione territoriale, ovvero la presenza di una roggia, di un percorso pedonale [...]».




Fig. 4, Stralcio PPR.




Fig. 5, Stralcio PRG, vincoli paesaggistici ed altri vincoli

CONSIDERATO che, come confermato dal Proponente nelle integrazioni prodotte in riscontro alle richieste di questo Ufficio, «[...] nell'ambito dell'alternativa strategica individuata, la realizzazione del parco agrivoltaico Maniago Solar 1 si configura come occasione per convertire risorse a favore del miglioramento del territorio su cui insiste. Nello specifico, le aree geograficamente più idonee, oltre ad essere state selezionate in funzione di fattori orografici (terreno pianeggiante) e infrastrutturale (distanza dalla Cabina di Consegna), si basa sui criteri di libertà da vincoli e non ultimo dalle opportunità del lotto stesso. [...] Dall'analisi del territorio circostante si evince che l'area di progetto risulta interferente all'interno del raggio di 1 km con un unico bene sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 tra quelli presenti: il Tumulo di Molinat (v. fig. 7). [...] il progetto interferisce con il bene U12 Tumulo di Molinat (ad una distanza di 650 metri dal perimetro dell'impianto) sottoposto a tutela integrale ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.




Fig. 6, Estratto PPR – beni sottoposti a tutela.



Fig. 7, Tumulo Molinat (vista1) in direzione del campo fotovoltaico

«[...] Si intende favorire la fruizione di tale bene attraverso una serie di interventi di comunicazione e segnalazione dello stesso, nello spirito del miglioramento e plus che il progetto vuole imprimere al paesaggio ed in generale al territorio circostante. Il progetto pertanto intende integrare nelle opere di mitigazione e compensazione la realizzazione di segnaletica di tipo turistico-culturale che permetteranno di individuare dai percorsi ciclo-pedonali limitrofi, in modo che la vista al Tumulo di Molinat possa diventare una tappa turistica per la mobilità lenta, fornendo, oltre alle indicazioni stradali, anche un tabellone in cui verrà descritta la storia del monumento e le sue caratteristiche principali» [Cfr .Relazione di riscontro alle integrazioni, pagg. 28-32].

[Impatti visivi/intervisibilità, mitigazioni e compensazioni]



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATI gli impatti visivi nel contesto paesaggistico di inserimento così come rappresentati dal Proponente (cfr. immagini seguenti), in particolare, lungo la loggia di Maniago e lungo la Roggia del Colle e le mitigazioni adottate (fasce arboree ed arbustive lungo il perimetro dell'impianto).

CONSIDERATE le opere di mitigazione e compensazione proposte dalla Società proponente (cfr. in particolare, il documento “*Cielo, acqua e terra – Dialogo tra paesaggio e fotovoltaico*” nel quale la società propone, «*a partire dalla viabilità pubblica baricentrica al sito, due piste inghiaiate a mo' di “strada alzaia” costeggianti la Roggia di Maniago [...] alla quota del ciglio della Roggia. [...] Ulteriori elementi di fruibilità sono le aree di sosta. Nel progetto sono previste due aree circolari del diametro di 20 m dotate di un sito rialzato centrale per consentire la seduta. [...] Gli elementi ecosistemici previsti in sede di progetto riguardano l'attivazione dell'apicoltura con arnie posizionate nel comparto, la prevista vegetazione di mitigazione dell'impatto visivo, con evidenti ricadute ecosistemiche, nonché la previsione di un'area umida da creare in prossimità della Roggia Maniago dove la quota del terreno è sufficientemente più bassa delle quote circostanti*».

CONSIDERATE, rispetto alle opere suddette, le osservazioni del Comune di Maniago, le controdeduzioni del Proponente e tenuto conto che tali opere – a beneficio del territorio comunale – dovranno in ogni caso essere concordate con l'amministrazione locale nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 2 del D.M. 10.09.2010 Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in riferimento alle condizioni vincolanti di cui al comma 18 dell'art. 4 della L.R. 16/2021.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e, nel proprio parere endoprocedimentale (prot.1333-A del 31.01.2023, agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 31.01.2023), ha riferito quanto segue in merito alla **Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento.**

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice

L'intervento non interferisce con aree tutelate ai sensi dell'art. 136.

Opere interferenti: Nessuna

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Opere interferenti:

L'intervento in oggetto interferisce, parzialmente, con un'area sottoposta a tutela della Parte III del D.Lgs 42/2004 nello specifico denominata “Roggia di Maniago” art. 142 c.1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La perimetrazione dell'area deriva dal corso d'acqua elencato con la denominazione “Roggia di Maniago” detta anche “Roggia di Campagna” nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923) e nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pordenone (24 aprile 1991) stralciate dal precedente.

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 7 “AP 7 – Alta pianura pordenonese”; l'intervento ricade in aree sottoposte a tutela della Parte III del D.lgs. 42/2004. Il Comune di Maniago non risulta ad oggi aver conformato i propri strumenti urbanistici al PPR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo strumento in vigore



alla data odierna risulta il Piano Regolatore del Comune di Maniago, adeguato alla L.R. 52/91 con deliberazione consiliare n. 139/1998 con la quale è stata approvata la variante generale al P.R.G.C. la cui efficacia ai fini dell'art. 36 della L.R. 52/91 ha esecutività a partire dal 22.04.1999, le aree interessate dal progetto di installazione di un campo agrifotovoltaico sono identificate nel PRGC del Comune di Maniago come aree agricole E 4.2 "di interesse agricolo-paesaggistico di campagna" e E5 "di preminente interesse agricolo".

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è "improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione). All'art. 8 (*Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio*), comma 2, sono indicati gli obiettivi della parte statutaria del PPR:

- a) *assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;*
- b) *conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*
- c) *riqualificare le aree compromesse o degradate;*
- d) *salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;*
- e) *individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.*

Le fasce di rispetto sono normate dall'art. 23 delle NTA del PPR.

La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

- a) *salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione ed eliminazione progressiva;*
- b) *limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;*
- c) *conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;*
- d) *garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;*
- e) *salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;*
- f) *tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;*
- g) *ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso i piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica.*



1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma I), del Codice.

Nessuna

1.2 BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'intervento non interessa direttamente immobili e aree di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

L'intervento non interessa direttamente beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

I beni tutelati ai sensi della parte II sono inclusi nella Rete dei beni culturali prevista dal PPR-FVG, ma tali beni non sono direttamente interessati dall'intervento.

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

CONSIDERATI gli impatti verificati e potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento così come rilevate dalla Soprintendenza territorialmente competente nel proprio parere sopra citato, così come di seguito riportati.

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Si riscontra che le aree sottoposte a tutela paesaggistica sono direttamente interessate dall'intervento.

Nello specifico il perimetro del campo solare agrivoltaico in progetto interessa la fascia di rispetto della "Roggia di Maniago" su entrambe le sponde.

Si osserva che nel Comune interessato dal progetto è in funzione un altro campo fotovoltaico a c.ca 4 km dal sito individuato che il PPR individua come area compromessa a degradata con grado di compromissione basso. Inoltre, sono presenti a c.ca 1,5 km S-O dell'area di progetto, sulla Via Vivarina, due ampie aree militari individuate come compromesse e degradate a grado di compromissione basso e una ex discarica con grado di compromissione alto.

2.2 BENI ARCHITETTONICI

2.2a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Si riscontra che l'intervento non sviluppa impatti diretti sui beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004. Dagli elaborati trasmessi, infatti, l'area interessata dal progetto risulta a 1,1, km dalla Chiesa di Sant'Antonio da



Padova della frazione Campagna; a 2,8 km dalla Chiesa di San Michele Arcangelo; a 2,3 km dalla Chiesa di San Rocco e a 3,2 km dalla Cappella di Sant'Antonio nel Comune di Arba [Cfr. DOC04, pag. 54].

2.3 BENI ARCHEOLOGICI

2.3a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati nell'area o nelle immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della Parte II del Codice.

2.3 b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 50/2016 – art. 25 “Verifica preventiva di interesse archeologico”).

Risulta prodotta la documentazione di cui alle norme citate – ora ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016 comprendente la Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico VPIA [cfr. Elaborato DOC06A] con relativa documentazione grafica [cfr. elaborati TAV. 16-1A, TAV16-1B, TAV16-2A, TAV16-2B], da professionista archeologo in possesso dei requisiti di prima fascia di cui al D.M. MiBACT 20 maggio 2019, n.244 (*Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti*) e di quelli previsti dal regolamento di cui al D.M. 20 marzo 2009, n. 60 (*Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006*).

Dalla suddetta documentazione si evince che l'opera in progetto interessa due zone: *l'Area 1* ubicata a Nord della zona industriale di Maniago (opere di collegamento tra l'elettrodotto in arrivo dall'impianto solare agrivoltaico e la Cabina Primaria di E-distribuzione SpA) e *l'Area 2* (impianto solare agrivoltaico in località Molino di Campagna-Molinat). Dalla relazione e dalle tavole allegate si evince che per *l'Area 1* il rischio archeologico delle opere previste dal progetto è basso, mentre per *l'Area 2* il rischio archeologico è medio-alto e alto nelle zone a SE del settore interessato dal campo agrivoltaico e lungo la “Roggia di Maniago”.

Ravvisata pertanto la presenza di un **potenziale di rischio archeologico che va da medio all'alto nell'Area 2** a motivo dell'alto numero di presenze archeologiche identificate (TAV16-2A e TAV 16-2B) che rivelano l'intensa occupazione del territorio in questione a partire dalla protostoria, **si segnala il rischio di interferenza delle evidenze archeologiche identificate con le opere in progetto previste nei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto solare agrivoltaico (pannelli solari infissi, cabine di trasformazione e opere di connessione interna al campo tramite cavi interrati).**

Al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con la società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l., proponente del progetto Maniago Solar 1, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 3 del DPCM 14.02.2022, come indicato al punto 5.2 dell'Allegato 1 del medesimo decreto, e di definire le varie fasi della procedura di *Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)* è **stato stipulato un accordo tra la Soprintendenza ABAP-FVG e il Committente del progetto in data 05.12.2022**, repertorio SABAP-FVG n. 4 del 06.12.2022. L'accordo prevede una **prima fase in cui vengono indagate in maniera estensiva le aree a medio ed alto rischio archeologico interessate dal progetto individuate nella Relazione VPIA** [Cfr. elaborati DOC6A, TAV16-2A, TAV16-2B) **per mezzo di prospezioni geofisiche. In una seconda fase sono previsti saggi archeologici in corrispondenza delle aree citate dove siano state rilevate delle anomalie significative dalle indagini geofisiche.**

La prima fase della procedura di VPIA si è conclusa nel mese di dicembre 2022 con la trasmissione in data 30.12.2022 a cura della società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l. alla Soprintendenza ABAP competente **della Relazione tecnica con gli esiti delle prospezioni geofisiche realizzate dalla ditta Techgea Srl di Torino nell'Area 2** dell'impianto solare



agrivoltaico, prot. SABAP-FVG n. 291 del 09.01.2023. I dati e gli esiti delle prospezioni geofisiche sono stati interpretati da un **professionista geoarcheologo qualificato** che, come previsto all'art. 3 dell'accordo citato, **ha redatto il Progetto scavi, previsto dalla procedura di VPIA** trasmesso dalla società Ellomay Solar Italy Eleven Srl in data 26.01.2023, prot. SABAP-FVG 1677 del 27.01.2023.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia **nel merito della compatibilità paesaggistica** delle opere nel proprio parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. 1865-P del 31.01.2023 acquisito agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1333-A del 31.01.2023, ha espresso **un parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto**, tuttavia condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni come sotto riportate nel quadro delle condizioni ambientali.

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio ha dichiarato quanto segue:

«Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, esaminata la situazione vincolistica e la documentazione archeologica presentata dal proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016; evidenziato che l'opera in progetto interessa due aree: l'Area 1, dove sono previste le opere di connessione e per la quale si ravvisa un rischio archeologico basso, e l'Area 2, dove è previsto l'impianto agrivoltaico e per la quale è invece ravvisato, a fronte delle numerose presenze archeologiche che testimoniano l'intensa occupazione del territorio a partire dalla protostoria, un rischio archeologico medio-alto e alto nelle zone a SE del settore interessato dal campo agrivoltaico e lungo la "Roggia di Maniago"; comunicato di avere stipulato, in data 05.12.2022, un accordo con il committente del progetto che ha previsto una prima fase di indagini non invasive (prospezioni geofisiche) nelle aree a medio e ad alto rischio archeologico, che si è conclusa, propedeutica ad una seconda fase di indagini caratterizzata dall'esecuzioni di saggi di scavo, ancora da eseguirsi; esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto con la seguente prescrizione:

- *"dovrà essere realizzata la seconda fase della procedura VPIA come indicata nell'art. 3 dell'accordo del 05.12.2022 ... ovvero si richiede la realizzazione di saggi archeologici in corrispondenza delle aree a rischio medio e alto dove sulla base degli esiti delle prospezioni geofisiche, come indicato nel Progetto saggi (Tavv. 5-9), siano necessari delle verifiche della consistenza, estensione e attribuzione cronologica e culturale delle eventuali strutture archeologiche sepolte e/o di una stratigrafia archeologica ancora preservata nel sottosuolo. Sulla base degli esiti delle verifiche archeologiche potranno rendersi necessarie delle varianti progettuali. Si richiama inoltre che sulla base dell'art. 4 del citato accordo si dovrà prevedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera durante la realizzazione degli interventi nel sottosuolo delle opere in progetto, quali le fondazioni delle cabine di trasformazione e le linee di connessione interna al campo tramite cavi interrati, nelle zone ritenute più sensibili e a rischio archeologico medio e alto. Dovranno essere garantite modalità e tempistiche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi si renderanno necessari, a seguito del ritrovamento nel corso della sorveglianza archeologica di evidenze archeologiche".*

Tutto ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto dell'accordo stipulato in data 05.12.2022 tra Soprintendenza e Committente, e del parere favorevole con prescrizioni espresse dall'Ufficio territoriale, e si specifica che i saggi archeologici prescritti dovranno essere eseguiti prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Ribadendo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, c. 6, e 25 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 5, c. 1, lett. g), e dell'art. 23, c. 1, lett. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006, per l'espressione di motivato parere circa la compatibilità degli interventi con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico è necessario l'avvenuto svolgimento delle verifiche preventive dell'interesse archeologico, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante



dalla mancata esecuzione delle indagini richieste nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere prevista.

Pertanto, il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate (saggi archeologici) potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico».

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e le osservazioni pubblicate sul sito del MASE al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8613>

ESAMINATE tutte le osservazioni trasmesse e pubblicate sul sito del MASE.

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettuali ulteriori trasmessi dalla Società proponente nel corso dell'iter istruttorio.

CONSIDERATO quanto emerso in sede di tavolo tecnico in merito anche alle modifiche progettuali atte a migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere.

VISTI i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web dedicato del MASE.

VISTI e CONSIDERATI il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio del Servizi II della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio sopra.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]



- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, *è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.



VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23/02/2007 relativa a “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, art. 60 e s.m.i.

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 143 del citato D.Lgs 42/2004 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.

CONSIDERATA la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2021 n. 16 e in particolare le condizioni riportate all’art. 4, comma 18 per gli impianti fotovoltaici a terra:

«[...] la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

[...]

b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell’impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;

[...]

e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’allegato B3 del PPR recante l’Abaco delle aree compromesse e degradate;

[...]».

CONSIDERATE le caratteristiche dell’intervento e le interferenze generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) e del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATI gli obiettivi generali della parte statutaria del PPR e gli obiettivi di qualità per la rete ecologica regionale, per la rete dei beni culturali, per la rete della mobilità lenta ricadenti nell’Ambito n. 7 “AP 7 - Alta Pianura pordenonese”.

CONSIDERATO che relativamente agli **ASPETTI PAESAGGISTICI, le interferenze dirette** dell’impianto e/o delle opere di connessione con **aree e beni tutelati ai sensi della parte III del Codice**, riguardano:

- “Roggia di Maniago”, art. 142 c.1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 settembre 1993, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La perimetrazione dell’area deriva dal corso d’acqua elencato con la denominazione “Roggia di Maniago” detta anche “Roggia di Campagna” nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923) e nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Pordenone (24 aprile 1991) stralciate dal Precedente.

CONSIDERATO che riguardo all’interferenza suddetta il Proponente asserisce che: *«il Piano paesaggistico mette in risalto la presenza di un vincolo di rispetto dalla Roggia di Maniago. L’intervento interessa la zona tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 dell’art.142 con le opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, e con l’installazione dei soli pannelli nella zona centrale e nord del campo, ove si rispetta una fascia di 50 m per ciò che riguarda gli elementi dell’impianto, mentre le cabine di trasformazione, rispettano ovunque la distanza di 150m dalla Roggia imposta dal vincolo. La mitigazione dell’impianto comporta un’implementazione della vegetazione ripariale esistente, oltre alla realizzazione di altre opere di mitigazione in linea con le indicazioni dell’art.23 (ad esempio percorsi per la mobilità lenta), e di utilizzare la zona di rispetto di risulta, attualmente coltivata, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Infatti, si ritiene che data la natura dei gli interventi, sia possibile andare in deroga alla distanza di 150 m in quanto le opere da compiersi non sono definibili delle vere e proprie costruzioni, mentre si tratta di impianti fotovoltaici sollevati da terra su pali infissi nel terreno. Idem per la qualificazione del terreno come di tessuto connettivo rurale, la compresenza dell’attività agricola con l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile non contravviene agli indirizzi del piano.»*



CONSIDERATO che, per la “Roggia di Maniago” e la sua fascia di rispetto, vigono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d’uso richiamate nell’art. 23 delle NTA del PPR adottato con deliberazione della Giunta Regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

VALUTATO che gli interventi proposti nella fascia di rispetto della Roggia di Maniago, introducendo elementi di forte artificializzazione della naturalità dei luoghi, costituiscono un fattore di alterazione del carattere morfologico, percettivo e identitario del paesaggio fluviale, risultando dunque in contrasto con gli indirizzi del PPR per la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua previsti dal PPR (art. 23 delle NTA).

VALUTATO inoltre che, esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente e gli ulteriori approfondimenti trasmessi, per le interferenze sopra esposte, non possa essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in deroga alla disciplina del PPR, in quanto l’opera, per la parte interferente con la fascia di rispetto della Roggia di Maniago non è compatibile con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina»

VISTO il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

VISTO il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

CONSIDERATO quanto riportato all’art.20 del dlgs 199/2021 in merito alle aree da considerare idonee all’istallazione dei pannelli fotovoltaici a terra.

CONSIDERATO in particolare che il comma 8 dell’art. 20 del dlgs 199/2021 stabilisce che nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...] *c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne’ ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la*



fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

CONSIDERATO che il proponente nella documentazione integrativa ha rilevato la prossimità – entro il raggio di 1 km – del Tumulo di Mòlinat, sottoposto a tutela integrale ai sensi dell'art. 143, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

VALUTATE in ogni caso positivamente iniziative rivolte alla valorizzazione e fruizione del bene suddetto, come misura compensativa a carico del Proponente, da concordare con la Soprintendenza territoriale competente.

VALUTATI di lieve entità gli impatti sul contesto paesaggistico e sulle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, secondo quanto deducibile dalla documentazione integrativa richiesta da questo Ministero, anche considerando e come stabilito in sede di tavolo tecnico, una rimodulazione dell'impianto finalizzata alla conservazione e alla salvaguardia integrale delle fasce di rispetto del corso d'acqua "Roggia di Maniago", dislocando in tali aree solo le opere di mitigazione che dovranno successivamente acquisire apposita autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla analisi di intervisibilità presentata dal proponente a valle della richiesta di integrazioni da parte di questa Soprintendenza speciale, le opere non appaiono visibili da beni tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e risultano presenti elementi di mascheramento vegetale che occludono le visuali.

TENUTO CONTO delle misure di mitigazione e compensazione proposte dalla Società Proponente in particolare nel documento "*Cielo, acqua e terra – Dialogo tra paesaggio e fotovoltaico*" (nel quale vengono proposti "*elementi di cucitura del paesaggio che saranno sviluppati dettagliatamente nelle fasi di progettazione successiva*" quali due aree attrezzate per la sosta, una meridiana, un ponticello, due postazioni apistiche), delle osservazioni del Comune di Maniago e delle Controdeduzioni del Proponente.

CONSIDERATO che la definizione delle misure compensative dovrà essere in ogni caso determinata in conformità ai criteri elencati nel D.M. 10.09.2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* e in riferimento alle condizioni vincolanti di cui al comma 18 dell'art. 4 della L.R. 16/2021.

CONSIDERATO che, come riportato dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia nel proprio parere di competenza sopra citato, dalle verifiche condotte sulla *Carta del rischio archeologico* allegata al progetto si evince che per l'Area 1 il rischio archeologico delle opere previste dal progetto è basso, mentre per l'Area 2 il rischio archeologico è medio alto e nella zona a SE del settore interessato dal campo agrivoltacio e lungo la "Roggia di Maniago".

CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il Proponente, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dall'art. 3 del DPCM 14.02.2022, come indicato al punto 5.2 dell'Allegato 1 del medesimo decreto, e di definire le varie fasi della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) è stato stipulato un *accordo* tra la Soprintendenza ABAP-FVG e il Committente del progetto in data 05.12.2022. Tale accordo prevede una prima fase in cui vengono indagate in maniera estensiva le aree a medio ed alto rischio archeologico interessate dal progetto individuate nella *Relazione VPIA* (Cfr. Elaborati DOC6A, TAV 16 – 2A, TAV. 16-2B) per mezzo di prospezioni geofisiche. La prima fase della procedura di VPIA si è conclusa nel mese di dicembre 2022 con la trasmissione in data 30.12.2022 a cura della società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l. alla Soprintendenza territoriale competente della Relazione tecnica con gli esiti delle prospezioni geofisiche nell'Area 2 dell'impianto. In una seconda fase sono previsti saggi archeologici in corrispondenza delle aree citate dove siano state rilevate delle anomalie significative dalle indagini geofisiche.

CONSIDERATO che relativamente agli **aspetti archeologici**, il Servizio II della DG ABAP, concordando con il parere endoprocedimentale trasmesso dalla Soprintendenza ABAP per il Friuli Venezia Giulia con nota prot. 1865 del 31.02.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1333-A del 31.01.2023, con nota prot. 2212-I del 16.02.2023, preso atto



dell'accordo stipulato in data 05.12.2022 tra Soprintendenza e Committente, e del parere favorevole con prescrizioni espresse dall'Ufficio territoriale, ha specificato che i saggi archeologici dovranno essere eseguiti prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere. Il Servizio II della DG ABAP ha altresì specificato che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini richieste nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione dell'opera ovvero alla completa realizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 c. 11 de D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14.02.2022.

CONSIDERATO che dall'analisi presentata dal Proponente non vi sono altri campi fotovoltaici nelle immediate vicinanze dell'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico.

CONSIDERATO che l'art. 33 (Aree compromesse e degradate) delle NTA del PPR – FVG riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d).

CONSIDERATO che le fila di pannelli hanno una distanza tra loro di 8 metri con assenza di contatto dei moduli con il terreno consentendo di mantenimento del suo sedime naturale e di preservarne l'utilizzazione a fini agricoli.

CONSIDERATO che questo Ministero ha richiesto al proponente delle integrazioni al fine di evitare la creazione di filari e di quinte, privilegiando un sesto di impianto dall'assetto naturale e di assicurare che gli impianti vegetazionali di mitigazione abbiano caratteristiche di altezza e densità adeguate. A tal fine il Proponente ha dichiarato che: *«Le opere di mitigazione, adiacenti alla roggia, prevedono un sesto d'impianto dall'aspetto naturale con altezze e profondità variabili, evitando l'effetto a quinta unifilare; questa disposizione, insieme ad una scelta accurata delle specie arboree ed arbustive, permette una maggiore permeabilità visiva rendendo fruibile la vista sul paesaggio circostante: da via Tesana sarà possibile godere della vista sull'arco alpino a Nord, mentre dal nuovo percorso parallelo alla Roggia di Maniago e dalla via Traviana si continuerà a percepire la distesa di coltivazioni che si sviluppa a Sud nell'alta pianura pordenonese.[...] Ad ulteriore approfondimento in merito al sistema di mitigazione si riporta quanto segue.*

*Gli ambiti territoriali hanno da sempre presentato degli elementi connotativi rappresentati dalle superfici libere, un tempo rappresentate dalle aree prative (magredi), attualmente dalle coltivazioni agricole erbacee ed arboree e da filari arbustivi che incorniciano le reti idriche naturali (rii, torrenti, fiumi), di sgrondo superficiale (scoline capofossi, canali) e viabilità interpoderali, delineando un paesaggio composito ed articolato. L'allevamento del baco da seta ha portato all'inserimento dei filari di gelsi che definivano spesso perimetri di proprietà e capezzagne. Questa ossatura strutturale paesaggistica è stata modificata dall'avvento dei riordini fondiari e dagli accorpamenti aziendali per facilitare la meccanizzazione agricola. I tradizionali "campi friulani", sovente di forma irregolare sono stati sostituiti dalle unità colturali modulari, con la soppressione della vegetazione di contorno che di fatto costituiva delle "tare produttive", producendo interferenze con le coltivazioni e riduzione delle rese e la realizzazione di un sistema lineare di viabilità e sgrondo delle acque (carrarecce, scoline, capofossi). Il contesto paesaggistico un tempo limitato dalle presenze arboree si è aperto in ampi spazi dominati dalle coltivazioni erbacee che, come nel caso del mais, raggiungono i tre metri di altezza e quindi chiudono completamente i coni visivi nel corso della stagione estiva. In questi contesti dominati da una semplificazione del macrosistema agricolo, sono stati inserite le norme di intervisibilità esistente (DPCM 12/12/2015 punti 3.2, c1) con viste dalle aree sottoposte a tutela ai sensi D.Lgs 42/2004 e relativi controcampi. **L'inserimento di cornici di mitigazione paesaggistico ambientale di contorno perimetrali al parco fotovoltaico, riprende di fatto l'antica condizione e connotazione del territorio friulano che racchiudeva i coltivi con le siepi, i filari arborei e la vegetazione spontanea. Queste strutture naturali ospitavano l'avifauna fornendo punti di nidificazione, rifugio e supporto alimentare all'interno***



delle catene trofiche, innalzando la biodiversità e costituendo dei veri e propri corridoi ecologici di rete e connessione alle principali vie di transizione faunistica legate ai fiumi del territorio. Nella riproposizione degli impianti che come anticamente erano lineari a margine dei coltivi, per razionalità delle lavorazioni è stato scelto un sesto d'impianto che fosse consono al tipo di pianta (arborea ed arbustiva), ma che consentisse almeno per i primi anni quella manutenzione e quelle cure necessarie per il pieno attecchimento e lo sviluppo rigoglioso della vegetazione. Con la crescita delle piante, che risultano di diverse specie e quindi con differenti forme ed altezze della chioma, e la presenza delle specie arbustive si avrà una composizione articolata della formazione che, nel suo intento progettuale, dovrà risultare di tipo "naturaliforme"».

CONSIDERATO che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per eventuali opere di mitigazione che, a seguito degli approfondimenti richiesti (si vedano le condizioni 1, 2, 3), risultino ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

CONSIDERATO quindi che per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 dovrà essere presentata istanza presso gli Uffici competenti a valle del provvedimento di compatibilità ambientale positivo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Ellomay Solar Italy Eleven S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Ellomay Italy Eleven Srl per il *Progetto impianto solare agrivoltaico da 65,72+30,37 MWp denominato "Maniago Solar 1"* tuttavia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali **dalla n. 1 alla n. 5** e ferma restando la necessità di richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente:

N. PRESCRIZIONE	1
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva: PRIMA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/4004
AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali - Componenti/Patrimonio culturale: BENI PAESAGGISTICI
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prevista la riduzione dell'impianto fotovoltaico. Tale riduzione sarà finalizzata ad evitare l'interferenza con la fascia di rispetto del bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del dlgs 42/2004, della "Roggia di Maniago", così come individuata negli elaborati del PPR adottato con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'istanza di autorizzazione paesaggistica
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

X

N. PRESCRIZIONE	2
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva: 1. PRIMA DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/4004
AMBITO DI APPLICAZIONE	Mitigazioni/compensazioni – Componenti/Patrimonio culturale: BENI PAESAGGISTICI
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere implementata la fascia di mitigazione verso il bene sottoposto a tutela, strumentale a limitare situazioni di intrusione e alterazione del paesaggio. Le opere di mitigazione, che potranno interessare anche la fascia sottoposta a tutela, dovrà prevedere un sesto di impianto naturaliforme, secondo le indicazioni della Soprintendenza competente.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'istanza di autorizzazione paesaggistica
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	3
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase autorizzativa
AMBITO DI APPLICAZIONE	Mitigazioni/compensazioni - Componenti/Fattori ambientali: PAESAGGIO
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un adeguamento dello studio sulle “misure di compensazione” con riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Ministero dello sviluppo economico – D.M. 10.09.2010). La richiesta viene formulata in riferimento alle condizioni vincolanti di cui al comma 18 dell'art. 4 della L.R. 16/2021, richiamato in particolare il concetto di cui alla lett. e) e in riferimento all'art. 33 delle NTA del PPR che qualifica le superfici interessate da impianti fotovoltaici quali aree compromesse e degradate. Tale compensazione dovrà quindi essere commisurata all'estensione dell'intervento proposto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima della progettazione esecutiva – fase autorizzativa
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	4
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	3. Prima dell'avvio delle attività di cantiere



AMBITO DI APPLICAZIONE	Aspetti progettuali - Componenti/Patrimonio culturale: beni culturali, archeologia
Oggetto della prescrizione	Per quanto attiene alla <i>tutela archeologica</i> , dovrà essere realizzata la seconda fase della procedura VPIA come indicata all'art. 3 dell'accordo del 05.12.2022, repertorio SABAP-FVG n. 4 del 06.12.2022, ovvero si richiede la realizzazione di <i>saggi archeologici</i> in corrispondenza delle aree a rischio medio e alto dove sulla base degli esiti delle prospezioni geofisiche, come indicato nel <i>Progetto saggi</i> (Tavv. 5-9), siano necessarie delle verifiche della consistenza, estensione e attribuzione cronologica e culturale delle eventuali strutture archeologiche sepolte e/o di una stratigrafia archeologica ancora preservata nel sottosuolo. Sulla base degli esiti delle verifiche archeologiche potranno rendersi necessarie delle varianti progettuali. Si specifica che <u>i saggi prescritti dovranno essere eseguiti prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.</u>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere.
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

N. PRESCRIZIONE	5
MACROFASE:	CORSO D'OPERA
FASE:	4. Fase di cantiere
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componenti/Patrimonio culturale: beni culturali, archeologia
Oggetto della prescrizione	Sulla base dell'art. 4, si dovrà prevedere la <u>sorveglianza archeologica in corso d'opera</u> durante la realizzazione degli interventi nel sottosuolo delle opere in progetto, quali le fondazioni delle cabine di trasformazione e le linee di connessione interna al campo tramite cavi interrati, nelle zone ritenute più sensibili e a rischio archeologico medio e alto. Dovranno essere garantite modalità e tempistiche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi si rendessero necessari, a seguito del ritrovamento nel corso della sorveglianza archeologica di evidenze archeologiche. Resta impregiudicato che, ai sensi della normativa vigente (artt. 90-91 del D.Lgs. n. 42/2004), ogni eventuale rinvenimento, durante i lavori, di beni di interesse culturale, comporta la comunicazione immediata alla Soprintendenza territorialmente competente, lasciando detti beni nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Ribadendo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, c. 6, e 25 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 5, c. 1, lett. g), e dell'art. 23, c. 1, lett. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006, per l'espressione di motivato parere circa la compatibilità degli interventi con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico è necessario l'avvenuto svolgimento delle verifiche preventive dell'interesse archeologico, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini richieste nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle



	<p>opere prevista.</p> <p>Pertanto, il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate (saggi archeologici) potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la completa irrealizzabilità dell’opera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.</p>
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera
Verifica di ottemperanza	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Per quanto sopra riferito, si fa presente che l’Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non potrà essere rilasciata** con il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 25 comma 2-quinquies. del dlgs n. 152/2006.

Pertanto, per l’ottenimento di tale autorizzazione paesaggistica, necessaria per le opere di mitigazione ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà cura del Proponente avanzare apposita istanza presso gli Uffici competenti secondo la normativa vigente in materia a valle del provvedimento di VIA di esito positivo e nel rispetto di quanto stabilito con le prescrizioni n. 1 e n.2 del quadro prescrittivo sopra riportato.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella 
 Servizio V - Direzione generale ABAP
 Responsabile della U.O.T.T. n. 8
 Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
 tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
 Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
 Dott. Luigi LA ROCCA




MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
 PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO ss-pnrr@cultura.gov.it